

Ministero per i beni e le attività culturali

D.M. 07/05/2009

Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2009, n. 162.

IL MINISTRO PER I BENI

E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l' art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare i commi 327, lettera a), 329, 333, 334, 335, 336, 337, 343, concernenti misure introduttive di crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attività di produzione cinematografica;

Visti i commi 333 e 336 del citato art. 1, che prevedono che con decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle predette misure di incentivazione fiscale;

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni «Revisione dei film e dei lavori teatrali»;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

Vista la comunicazione della Commissione europea del ~~26 settembre 2004~~ **15 novembre 2013 (2013/C 332/01)** sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere

~~audiovisive taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive;~~

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l' art. 1, commi da 421 a 423 ;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 aprile 2007 «Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 «Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all' art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »;

Visto il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 agosto 2007, n. 194 «Approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea», e le sue successive modificazioni;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre 2008 della Commissione europea, a seguito della notifica del Ministero per i beni e le attività culturali del 25 novembre 2008, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo quanto stabilito dall' art. 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007 ;

Visto l'articolo 1, comma 331 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”

A d o t t a

il seguente decreto:

Articolo 1
(Definizioni)

1. Per imprese di produzione cinematografica, ai fini dell'applicazione dell' art. 1, comma 327, lettera a) della legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti: legge, si intendono quelle imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alle imprese di produzione costituite sotto forma di società di capitali sono richiesti, altresì, un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro nel caso

in cui l'oggetto dell'istanza di cui all' art. 3 del presente decreto sia un'opera di lungometraggio, e non inferiori a diecimila euro, nel caso in cui l'oggetto di detta istanza sia un'opera di cortometraggio. Con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di società di persone è richiesto un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro ovvero a diecimila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all' art. 3 del presente decreto sia, rispettivamente, un'opera di lungometraggio ovvero di cortometraggio.

2. Per imprese di produzione esecutiva e di post-produzione, ai fini dell'applicazione dell' art. 1, comma 335, della legge, si intendono le imprese di produzione e le industrie tecniche cinematografiche, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui all' art. 5 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'apposito elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell' art. 3, comma 1, del decreto legislativo, e che, su commissione di un'impresa di produzione estera, svolgano, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o europea, attività necessarie per la realizzazione sul territorio italiano e europeo di film o parti di film, di cui al comma 8 del presente articolo.

3. Per impresa di produzione estera si intende l'impresa che non ha sede legale, domicilio fiscale o stabile organizzazione in Italia.

4. Per opere cinematografiche di nazionalità italiana, ammesse alle misure di cui all' art. 1, comma 327, lettera a) della legge, si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all' art. 5 del decreto legislativo e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella A, allegata al presente decreto; ad esse sono equiparate le opere realizzate in coproduzione e in compartecipazione con imprese di produzione estere ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo. Per opere cinematografiche di interesse culturale si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all' art. 7 del decreto legislativo. ~~Le opere di interesse culturale che rispondano ai requisiti culturali ai sensi della tabella A e della tabella B, allegata al presente decreto, usufruiscono delle misure di cui all' art. 1, comma 327, lettera a) della legge.~~

5. Per film difficili, di cui alla comunicazione della Commissione dell'Unione europea del ~~26 settembre 2004~~ **15 novembre 2013**, d'ora in avanti: Comunicazione, si intendono le opere cinematografiche prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonché le opere di interesse culturale non rientranti nelle categorie precedenti, ~~che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilità relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B allegata al presente decreto e che siano giudicati~~ **riconosciute** dalla Commissione per la cinematografia di cui all' art. 8 del decreto legislativo, incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzate nel raggiungere un pubblico vasto.

6. Per film con risorse finanziarie modeste, di cui alla comunicazione, si intendono le opere cinematografiche il cui costo complessivo di produzione, come definito al comma 9 del presente articolo, sia non superiore a 1.500.000 euro e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella A allegata al presente decreto. La relativa attestazione è rilasciata su istanza dell'impresa di produzione interessata ~~e previo esperimento dei necessari controlli da parte della Commissione per la cinematografia di cui~~

~~all' art. 8 del decreto legislativo, anche tramite affidamento di incarichi a soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili.~~

7. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di nazionalità di cui al presente articolo, i cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio Economico Europeo - SEE sono equiparati ai cittadini italiani.

8. Per opere cinematografiche ammesse alla misura di cui all' art. 1, comma 335, della legge, si intendono i film di nazionalità diversa da quella italiana che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.

9. Ai fini del presente decreto, il costo di realizzazione alla copia campione di un'opera cinematografica corrisponde al costo complessivo di produzione, come dettagliato, voce per voce, nella tabella D, allegata al presente decreto. **Il credito d'imposta è calcolato sulla base del ~~Net~~ costo complessivo eleggibile di produzione come di seguito specificato:**

a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia **direttamente imputabili all'opera cinematografica** sono computabili nell'ammontare massimo complessivo pari al 7,5% del costo **complessivo** di produzione;

b) le spese generali non direttamente imputabili al film **non** sono computabili **nel costo eleggibile e sono imputabili nel costo complessivo di produzione** nella ~~percentuale corrispondente al rapporto tra numero di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque,~~ per un importo massimo pari al 7,5% del costo **complessivo** di produzione; ~~nell'aggregato sono comprese esclusivamente le spese per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione di opere cinematografiche nonché gli oneri relativi all'utilizzazione di locali strumentali per l'esercizio dell'attività aziendale non direttamente collegata alla produzione di film;~~

e) i costi del personale di produzione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, ~~non possono superare il venticinque per cento del costo complessivo;~~ **per le opere di nazionalità italiana, i costi relativi alle voci "Soggetto e sceneggiatura"; "Direzione"; "Attori principali", c.d. costi sopra la linea, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella misura massima del trenta per cento del costo complessivo di produzione.**

d) il compenso per la produzione («producer fee») non è computabile **nel costo eleggibile ed è imputabile nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione.**

10. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano si intendono quelle elencate nella tabella D, di cui al comma 9 del presente articolo. Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione, vengono computate in misura pari al cento per cento del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano più del 50% delle giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella

percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, quelle di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.

11. Per contributi ai film di interesse culturale nazionale si intendono quelli deliberati dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo, in favore delle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, dalla Commissione per la cinematografia di cui all' art. 8 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 2

(Crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica)

1. ~~Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due successivi,~~ **Alle imprese di produzione cinematografica spetta un credito d'imposta in misura pari al venticinque quindici per cento del costo complessivo eleggibile di produzione, come definito all' art. 1, comma 9, del presente decreto, di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro ~~3.500.000~~ **6.000.000**. **Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere audiovisive, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.****

1-bis) L'aliquota del credito d'imposta è fissata al quindici per cento del costo eleggibile di produzione delle opere cinematografiche per le quali sia richiesto il credito d'imposta destinato alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo, ai sensi del comma 325, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero che non presentino almeno due dei seguenti requisiti:

- a. siano distribuite in almeno venticinque sale con una tenuta minima di programmazione di sette giorni consecutivi per sala;**
- b. siano opere di coproduzione ovvero di compartecipazione internazionale con una quota italiana di partecipazione non inferiore al venti per cento del costo dell'opera;**
- c. abbiano partecipato a festival cinematografici di primaria rilevanza nazionale ovvero abbiano partecipato a festival cinematografici internazionali, come dettagliati in un apposito provvedimento adottato dalla Direzione generale Cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo;**
- d. i diritti di distribuzione siano stati venduti per la distribuzione cinematografica in almeno un paese estero non di lingua italiana;**
- e. siano stati stipulati contratti per la distribuzione internazionale;**
- f. abbiano un costo complessivo di produzione superiore a 800.000 euro.**

2. Il diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) le spese di produzione di cui all' art. 1 , comma 9, del presente decreto si considerano sostenute ai sensi dell' art. 109 del T.U.I.R. ;

b) è avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera a). In deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori indicati all' art. 17 , comma 4, del decreto legislativo, nonché dall'autore dei costumi, se non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste.

3. Nelle produzioni associate il credito d'imposta spetta a ciascun produttore associato in relazione alle spese di produzione direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi tra i produttori associati. Ai soli fini del calcolo del limite di cui al comma 1 del presente articolo, il credito d'imposta viene attribuito, in ogni caso, a ciascun produttore associato in proporzione alla quota effettiva di partecipazione.

4. La fruibilità del credito d'imposta in relazione alle spese direttamente sostenute in misura eccedente la quota effettiva di partecipazione alla produzione è subordinata al nulla osta da parte degli altri produttori associati, cui il credito è attribuito ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo, nonché all'attestazione da parte degli stessi del mancato superamento del limite di cui al comma 1.

5. Per le produzioni di film realizzate in base a contratti di appalto o simili, il credito d'imposta spetta sia al soggetto che svolge le funzioni di produttore esecutivo che al produttore appaltante, in relazione alle spese di produzione da ciascuno direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi al produttore esecutivo. Ai soli fini della verifica del superamento del limite di cui al comma 1 del presente articolo il credito d'imposta viene computato, in ogni caso, integralmente al produttore appaltante.

6. La fruibilità del credito d'imposta da parte del produttore esecutivo è subordinata al nulla osta da parte del produttore appaltante, cui il credito è attribuito ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 del presente articolo, nonché all'attestazione del mancato superamento del limite di cui al comma 1.

6 bis. Per le opere di coproduzione o di compartecipazione internazionale, come indicate all'articolo 1, comma 4 del presente decreto, il beneficio è riconosciuto nei limiti della quota afferente l'impresa italiana.

7. Il credito d'imposta è revocato qualora l'impresa di produzione cinematografica non sostenga sul territorio italiano spese di produzione, ai sensi dell' art. 1, comma 10, del presente decreto, per un ammontare complessivo almeno pari, per ciascun film, all'~~ottanta~~ **cento** per cento del credito d'imposta stesso. ~~Per le produzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo la condizione è verificata con riferimento alle complessive spese di produzione effettivamente sostenute.~~ Nel rispetto di tale limite, le spese sostenute all'estero sono considerate ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo se le stesse non siano utilizzate per accedere a benefici simili di altri Stati membri dell'Unione europea dove sono effettivamente localizzate.

8. Il credito d'imposta decade qualora, ai sensi ~~dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 aprile 2007~~ concernente «Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica» **legislativo**, non venga riconosciuto in via definitiva al film il requisito della nazionalità italiana ~~e concesso in via provvisoria ai sensi del comma 3 del medesimo articolo~~. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

9. Il credito d'imposta è revocato all'impresa di produzione alla quale, ~~ai sensi dell' art. 5, comma 9, del decreto ministeriale 12 aprile 2007,~~ è subentrata altra impresa di produzione. In tal caso, si provvede al recupero del beneficio eventualmente già fruito. L'impresa subentrante è abilitata a presentare, a suo nome, le istanze e comunicazioni di cui all' art. 3 del presente decreto, **a pena di decadenza**, entro trenta giorni dalla **data del subentro per le spese sostenute a partire dal subentro stesso**.

Articolo 3

Procedure per la concessione dei crediti d'imposta alla produzione

1. ~~A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare, con riferimento a ciascuna opera cinematografica:~~ **Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 spetta a condizione che l'impresa di produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la comunicazione preventiva, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero stesso, contenente i seguenti elementi:**

a) ~~all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf), approvata, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;~~

b) ~~al Ministero per i beni e le attività culturali la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, contenente tra l'altro:~~

b)4) per i film di nazionalità italiana, l'**avvenuta** richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana **provvisoria** ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella A allegata al presente decreto;

c) ~~2)~~ per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui ~~alle~~ **tabella A e B** allegata al presente decreto;

~~d) 3)~~ ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste; ~~o di entrambe le qualifiche;~~

~~e) 4) il piano di lavorazione del film con l'indicazione delle giornate di ripresa previste.~~

f) piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica.

2. Entro **sessanta giorni** ~~la fine del mese successivo a quello di~~ **dalla** ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ~~lettera b)~~ del presente articolo, il Ministero **dei beni e delle** attività culturali **e del turismo** comunica ai soggetti interessati, ~~mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la provvisoria non~~ **il riconoscimento o il mancato riconoscimento della** eleggibilità culturale del film ai sensi dell' articolo 1 del presente **decreto e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.** ~~I soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 2, lettera b) non più di una volta con riferimento alla medesima opera cinematografica.~~

3. A pena di decadenza, l'impresa di produzione presenta apposita istanza al Ministero **dei** beni e **delle** attività culturali **e del turismo**, da redigersi su modelli predisposti ~~entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto~~ dal Ministero medesimo, entro **novanta centottanta** giorni dalla data ~~della domanda di rilascio di~~ **ottenimento** del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; **le domande presentate prima dell'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico sono inammissibili.** A pena di decadenza, l'istanza di cui al precedente periodo è presentata entro **trentasei mesi dalla data di presentazione della comunicazione preventiva prevista al comma 1 del presente articolo.** Nell'istanza deve essere, comunque, ~~specificato~~ **presente**, per ciascuna opera cinematografica:

a) **l'indicazione del costo complessivo e del costo eleggibile** di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

b) il numero totale di giornate di ripresa ed il numero di giornate di ripresa sul territorio italiano;

c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dall'impresa di produzione ai sensi dell' art. 2 del presente decreto e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;

d) l'ammontare delle spese sostenute all'estero con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruitive;

e) l'avvenuta presentazione della dichiarazione e delle comunicazioni di cui al comma 1.

e-bis) ai fini dell'accesso al credito d'imposta nella misura del venticinque per cento, idonea documentazione attestante il possesso di almeno due dei requisiti indicati nell'articolo 2, comma 1-bis), sulla base dell'apposito modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

e-ter) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica, con attestazione della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale, ove presenti.

4. Per le produzioni di cui all' art. 2, comma 3, del presente decreto, gli obblighi di dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 lettera a), del presente articolo, gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b), e l'istanza di cui al comma 3 sono a carico di ciascun produttore associato; è, altresì, ammessa la presentazione congiunta di dichiarazione, comunicazione e istanza sottoscritte da tutti i produttori associati. Per le produzioni di cui all' art. 2, comma 5, del presente decreto, la dichiarazione sostitutiva e la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e l'istanza di cui al comma 3 sono presentate dal produttore appaltante **e dal produttore esecutivo di cui all' art. 2, comma 5, del presente decreto**; l'istanza contiene l'attestazione del produttore esecutivo limitatamente al rispetto della condizione prevista all' art. 2, comma 7, del presente decreto.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero **dei beni e delle attività culturali e del turismo** comunica ai soggetti interessati, ~~mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,~~ l'importo del credito spettante **definitivo**. ~~In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.~~ **Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 3, lettera a), del presente articolo. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nell'istanza ecceda di oltre il dieci per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella comunicazione preventiva, il credito d'imposta verrà attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella comunicazione preventiva maggiorati comunque non oltre il dieci per cento.**

6. Il credito d'imposta decade qualora al film non vengano riconosciuti i requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

~~7. Il Ministero per i beni e le attività culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata~~

~~comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 5 del presente articolo, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuno spettanti.~~

8. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già presentata domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nonché dalle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b). Non rilevano i requisiti di cui all' art. 6 e all' art. 8, comma 7, del presente decreto. Il termine di cui al comma 5 del presente articolo è prorogato di trenta giorni.

Articolo 4

(Credito d'imposta concesso alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione alle industrie tecniche **e di post-produzione**)

1. Alle imprese di produzione esecutiva e **alle imprese di post-produzione industrie tecniche** cinematografiche è concesso un credito d'imposta, ~~per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi~~, in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di film, o parti di film, di cui all' art. 1, comma 8, del presente decreto, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione europea, in misura pari al ~~25-venticinque~~ per cento del costo **eleggibile** di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna **impresa per ciascun periodo d'imposta-film**, di euro **5.10.000.000**. **Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere audiovisive, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.**

2. Il credito d'imposta è concesso in relazione alle spese di produzione **ovvero di post-produzione**, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 60% del budget complessivo di produzione del film. Sono equiparate alle spese effettuate sul territorio italiano quelle sostenute in altro Stato membro dell'Unione europea fino ad un massimo del ~~10~~ **30%** del ~~budget~~ **costo** complessivo di produzione del film.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all' art. 2 del presente decreto.

4. Il ~~diritto~~ al credito d'imposta di cui al presente articolo matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) le spese di produzione di cui al comma 1 del presente articolo si considerano sostenute ai sensi dell' art. 109 del T.U.I.R. ;

b) è avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera a) del presente comma. In deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori indicati all' art. 17, comma 4, del decreto legislativo, nonché dall'autore dei costumi, se non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste sul territorio italiano.

Articolo 5

(Procedure per la concessione dei crediti d'imposta alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche e di post-produzione)

1. ~~A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare~~ **Il credito d'imposta, di cui all'articolo 4, spetta a condizione che l'impresa di produzione esecutiva ovvero di post-produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la comunicazione preventiva da redigersi su modelli predisposti dal medesimo Ministero, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società di produzione estera committente, contenente i seguenti elementi:**

a) ~~all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n.234, approvata, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;~~

b) ~~al Ministero per i beni e le attività culturali la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, contenente, tra l'altro, l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella C allegata al presente decreto, nonché il piano di lavorazione del film con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo.~~

2. ~~Entro sessanta giorni la fine del mese successivo a quello di dalla data di ricezione della comunicazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il riconoscimento o il mancato riconoscimento della la non eleggibilità eleggibilità culturale del film ai sensi dell'art. 1, comma 8, del presente decreto e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante. In tal caso, i soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo non più di una volta con riferimento alla medesima opera cinematografica.~~

3. A pena di decadenza, i soggetti interessati presentano, ~~entro trenta giorni~~ **entro centottanta giorni**, dal termine delle attività, apposita istanza al Ministero per i beni e le attività culturali, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in

vigore del presente decreto. L'istanza deve essere sottoscritta anche da legale rappresentante della società di produzione estera committente. Nell'istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera cinematografica:

- a) il costo complessivo e il costo **eleggibile** di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
- b) l'ammontare delle spese di produzione effettuate sul territorio italiano, nonché quelle sostenute in altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dalle imprese di cui all' art. 4, comma 1, del presente decreto, e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;
- d) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I crediti d'imposta sono riconosciuti previa verifica del Ministero per i beni e le attività culturali dell'ammissibilità degli stessi in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica ai soggetti interessati, ~~mediante raccomandata con ricevuta di ritorno~~, entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, l'importo del credito spettante **definitivo**. ~~In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.~~

5. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già terminata l'attività di produzione, i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza è corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), nonché dalla comunicazione di cui al comma 1, lettera b). Non rilevano i requisiti di cui all' art. 6 e all' art. 8, comma 7, del presente decreto. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato di trenta giorni.

6. Il credito d'imposta decade qualora al film non venga riconosciuto il requisito di eleggibilità culturale ai sensi dell' art. 1, comma 8, del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

~~7. Il Ministero per i beni e le attività culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuna spettanti.~~

Articolo 6
(Coperture assicurative)

1. A pena di decadenza dai benefici di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto, le imprese devono prevedere, per il film oggetto del beneficio, le seguenti forme di copertura assicurativa, **esclusivamente nei casi in cui il beneficio venga richiesto in una fase in cui sussista il relativo rischio**: danni alla pellicola (negative film) **ovvero del supporto**, difetti di trattamento di pellicola **ovvero del supporto** e meccanici (faulty stock), interruzione lavorazione (cast insurance), fermo tecnico (extra expense), infortuni troupe e attori (crew & actors' guild), responsabilità civile generale e dipendenti (general and employer's liability).

Articolo 7
(Limite di intensità degli aiuti di stato)

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto e i contributi di cui all' art. 13 del decreto legislativo, nonché le altre misure pubbliche di sostegno non possono superare, complessivamente, la misura del cinquanta per cento del costo di produzione dell'opera cinematografica. Tale misura è elevata al **sessanta per cento nel caso di film di coproduzione tra paesi membri dell'Unione europea** e all'~~ottanta~~ **cento** per cento nel caso di film di cui all' art. 1, commi 5 e 6, del presente decreto.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali tiene conto delle limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo in sede di erogazione del saldo dei contributi di cui all' art. 13 del decreto legislativo.

Articolo 8
(Disposizioni comuni)

4. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell' art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni precedenti, si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste a pena di decadenza dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, del presente decreto. **A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. A tal fine, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, gli elenchi dei soggetti ai quali, nel mese**

precedente, è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche.

2- 1-bis. Il credito d'imposta teorico è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte della Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di riconoscimento dell'eleggibilità culturale e del credito d'imposta spettante.

2. I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato, tenendo conto di quanto indicato all' art. 2, comma 3, ultimo periodo, ed all' art. 2, comma 5, ultimo periodo, del presente decreto.

3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero **dei beni e delle** attività culturali e **del turismo**, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, ~~il Ministero ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate che~~ **la Direzione Generale per il Cinema** provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

4. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato ~~secondo le disposizioni previste dall' art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,~~ entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

5. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente al Ministero per i beni e le attività culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. **Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, concordano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto e dall'articolo 1, commi 325-337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.**

~~6. Con provvedimento dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed il contenuto della trasmissione, mediante procedure telematiche, dei dati di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, e di cui all' art. 3, comma 7, e all' art. 5, comma 7, del presente decreto.~~

7. Con riferimento alle misure di cui all' art. 1, comma 327, lettera a), e comma 335, della legge, è fatto obbligo all'impresa di produzione dell'opera cinematografica interessata di

inserire, nei titoli di testa ovvero di coda, un adeguato avviso che renda esplicito e chiaro che il film è stato realizzato anche grazie all'utilizzo del credito d'imposta previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 8-bis

(Controllo della spesa in relazione ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo)

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito, nei limiti dello stanziamento previsto all'articolo 1, comma 334 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'articolo 1, commi 325, 327, 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Il limite massimo annuo, previsto al precedente periodo, non può comunque eccedere l'importo di cinquanta milioni di euro per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'articolo 1, commi 325, 327 lettere b) e c), 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive nonché le comunicazioni preventive previste dai decreti attuativi emanati ai sensi della citata legge 244 del 2007 nonché del decreto legge 91 del 2013, convertito dalla legge 112 del 2013. Verificata la rispondenza ai requisiti previsti nelle rispettive procedure, il Ministero provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti, nella misura prevista dalle norme, e a contabilizzare le relative risorse, distinguendo per tipologie di credito d'imposta.

3. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti nel decreto di cui al comma 1 per ciascuna tipologia di credito d'imposta, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica:

- a. al richiedente, la non fruibilità parziale o totale dell'agevolazione a causa dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie;**
- b. con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, il verificarsi dell'esaurimento delle risorse finanziarie.**

4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adeguare, anche con riferimento all'esercizio finanziario in corso, i limiti di spesa di cui al comma 1 a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, e 4, gli importi dei crediti d'imposta riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, al mese del riconoscimento.

6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi

comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nelle norme di cui al comma 1.

7. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.

8. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte del Ministero del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.

9. L'indebita fruizione dei crediti d'imposta previsti nella normativa indicata nel comma 1, derivante anche da dichiarazioni false o mendaci ovvero da falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei riconoscimenti, comporta la revoca del beneficio concesso e l'obbligo della sua integrale restituzione.

10. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo pari o superiore a 150.000 euro, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.”

Articolo 9

(Decorrenza)

1. I crediti d'imposta spettano con riferimento alle spese di produzione per le quali le condizioni previste dall' art. 2, comma 2, ovvero dall' art. 4, comma 4, del presente decreto, sono verificate congiuntamente in data successiva al 1° giugno 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Tabella A

Art. 1, comma 4, D.M. Crediti d'imposta

Requisiti di eleggibilità culturale lungometraggi italiani

Requisito	Punti
Blocco A: contenuti	
A.1 Soggetto/sceneggiatura del film tratta da opera letteraria o teatrale italiana o europea	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante tematiche storiche, leggendarie, religiose, sociali, artistiche o culturali italiane o europee	15
A.3 Soggetto o sceneggiatura, riguardante una personalità/carattere italiano o europeo di rilevanza storica, religiosa, sociale, artistica o culturale italiana o europea	15
A.4.1 Ambientazione territoriale del soggetto del film in Italia (fino al 60% delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia, punti 5; oltre il 60%, punti 10; soglia minima: 20% delle scene) ⁽³⁾ ovvero	10 ⁽⁷⁾
A.4.2 Riprese in esterno del film sul territorio italiano al fine di valorizzarne il patrimonio artistico, architettonico ed archeologico (fino al 40% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura, punti 5; oltre il 40%, punti 10; soglia minima: 20% delle scene) ⁽⁴⁾	
A.5 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura) ⁽⁵⁾	10
Totale punteggio A	60
Blocco B: talenti creativi	
B.1 Presenza di artisti cinematografici italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (a-regista, b-autore del soggetto, c-sceneggiatore, d-attore principale (uno), e-attore secondario (uno), f-autore delle musiche)	10 (max) - 2 punti per a), b), c) e d), 1 punto per e) ed f)
B.2 Presenza di talenti creativi italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (a-direttore della fotografia, b-scenografo, ccostumista, d-montatore, e-arredatore, f-capo truccatore)	10 (max) - 2 punti per a), b), c) e d), 1 punto per e) ed f)
Totale punteggio B	20
Blocco C: produzione	
C.1 Riprese in studio in Italia (fino al 40% delle scene in interno contenute nella sceneggiatura girate in studi italiani punti 2; oltre il 40%, punti 5; soglia minima: 20% delle scene) ⁽⁶⁾	5 ⁽⁴⁾
C.2 Effetti digitali in Italia	3
C.3 Effetti speciali in Italia	3
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	3
C.7 Montaggio finale in Italia	2
Totale punteggio C	20
Totale generale	100
Obbligatorie almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell' art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

Tabella A

Art. 1, comma 4, D.M. Crediti di imposta

Requisiti di eleggibilità culturale: documentari italiani

Requisito	Punti
Blocco A: contenuti	
A.1.1 Soggetto/sceneggiatura riguardante argomenti scientifici o fenomeni naturali, avvenimenti storici, leggendarie, religiosi, sociali o artistici italiani o europei ovvero	15
A.1.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità di rilevanza	

artistica, storica, religiosa, sociale o culturale italiana o europea	
A.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante stili di vita di popoli/minoranze antiche italiane o europee	15
A.3 Soggetto/sceneggiatura orientata a fini didattici e formativi	8
A.4.1 Ambientazione territoriale del soggetto del documentario in Italia o in Europa (fino al 40% delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia, punti 6; oltre il 40%, punti 12; soglia minima: 20% delle scene) ⁽⁷⁾ ovvero	12 ⁽⁸⁾
A.4.2 Riprese in esterno in Italia (fino al 40% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura girate in Italia, punti 6; oltre il 40%, punti 12; soglia minima 20% delle scene) ⁽⁷⁾	
A.5 Dialoghi originali o voce narrante in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura) ⁽⁹⁾	10
Totale punteggio A	60
Blocco B: talenti creativi	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (a-produttore, b-compositore, regista, d-sceneggiatore)	6 (al max) - 1 punto per a) e b); 2 punti per c) e d)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (arredatore, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo)	14 (al max) - (2 punti per figura professionale)
Totale punteggio B	20
Blocco C: produzione	
C.1 Riprese in studio in Italia (almeno 50% gg. di girato in esterno)	6
C.2 Effetti digitali in Italia	3
C.3 Effetti speciali in Italia	3
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.7 Montaggio finale in Italia	2
Totale punteggio C	20
Totale generale	100
Obbligatorie almeno 2 tra i requisiti A1, A.2, A.3, A.4 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

Tabella A

Art. 1, comma 4, D.M. Crediti di imposta

Requisiti di eleggibilità culturale: film di animazione italiani

Requisito	Punti
Blocco A: contenuti	
A.1 Soggetto/sceneggiatura del film tratto da opera letteraria	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante un avvenimento storico, leggendario, religioso, sociale o artistico italiano o europeo	8
A.3 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale italiana o europea	8
A.4 Personaggio principale del soggetto o della sceneggiatura italiano o europeo	8
A.5 Soggetto/sceneggiatura del film particolarmente appropriato per bambini e giovani	8
A.6 Soggetto/sceneggiatura del film orientato alla diffusione della cultura dei valori umanitari, di integrazione e di inclusione sociale e razziale, di diffusione dei mestieri e delle professioni	8
A.7 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura) ⁽¹⁰⁾	10
Totale punteggio A	60
Blocco B: talenti creativi	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (compositore, regista, sceneggiatore, voce narrante)	8 (al max) - (2 punti per figura professionale)

B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (creatore di personaggi, supervisore dell'animazione, montatore, scenografo)	8 (al max) - (2 punti per figura professionale)
B.3 Contributo significativo al film di un artista italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE contemporaneo operante in un settore diverso dalla cinematografia	4
Totale punteggio B	20
Blocco C: produzione	
C.1 Pre-produzione in Italia (story board, schizzi)	4
C.2 Lavoro di animazione in Italia (almeno 50% della spesa totale del lavoro di animazione)	
C.3 Effetti digitali in Italia	2
C.4 Effetti speciali in Italia	2
C.5 Registrazione musiche in Italia	2
C.6 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.7 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.8 Montaggio finale in Italia	2
Totale punteggio C	20
Totale generale	100
Obbligatorio almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell' art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

(3) Un film si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il film sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

(4) Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

(5) Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

(6) Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

(7) Un documentario si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il film sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

(8) Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

(9) Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

(10) Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

Tabella C

Tabella C

Art. 1, comma 8, D.M. Crediti d'imposta

Requisiti di eleggibilità culturale: lungometraggi stranieri

Requisito	Punti
Blocco A: contenuti	
A.1 Soggetto/sceneggiatura del film tratto da opera letteraria	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante un avvenimento storico, leggendario, religioso, sociale, artistico o culturale	10
A.3 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale	10
A.4 Personaggi principali del soggetto o della sceneggiatura italiani od europei ⁽¹¹⁾	10 ^{(14) (16)}
A.5.1 Ambientazione territoriale del soggetto del film in Italia o in altro Paese europeo (fino al 30% delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia punti 6; oltre il 30%, punti 15; soglia minima: 15% delle scene) ⁽¹²⁾ ovvero	15 ⁽¹⁶⁾
A.5.2 Riprese in esterno del film sul territorio italiano al fine di valorizzarne il patrimonio artistico, architettonico ed archeologico (fino al 30% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura girate in Italia, punti 6; oltre il 30%, punti 15; soglia minima: 15% delle scene) ⁽¹³⁾	
A.6 Dialoghi originali girati, postsincronizzati o sottotitolati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura) ⁽¹⁴⁾	5
Totale punteggio A	60
Blocco B: talenti creativi	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (produttore, regista, sceneggiatore, compositore)	8 (al max) - (2 punti per figura professionale)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (arredatore, art director, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo)	8 (al max) - (1 Spazio punto per figura professionale)
B.3 Presenza di almeno un attore protagonista italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE	2
B.4 Presenza di almeno due attori di supporto italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE	2
Totale punteggio B	20
Blocco C: produzione	
C.1 Riprese in studio in Italia (fino al 20% delle scene contenute nella sceneggiatura girate in studi italiani, punti 4; oltre il 20%, punti 8)	8 ⁽¹⁴⁾
C.2 Effetti digitali in Italia	2
C.3 Effetti speciali in Italia	2
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.7 Montaggio finale in Italia	2
Totale punteggio C	20
Totale generale	100

Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, e A.5 del Blocco A

Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'[art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#)

Tabella C

Art. 1, comma 8, D.M. Crediti di imposta

Requisiti di eleggibilità culturale: documentari stranieri

Requisito	Punti
Blocco A: contenuti	
A.1.1 Soggetto/sceneggiatura riguardante argomenti scientifici o fenomeni naturali, avvenimenti storici, leggendari, religiosi, sociali o artistici ovvero	16
A.1.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale	
A.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante stili di vita di popoli/minoranze etniche	16
A.3.1 Ambientazione territoriale del soggetto del documentario in Italia o in Europa (fino al 30% delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia, punti 6; oltre il 30%, punti 12; soglia minima: 15% delle scene) ⁽¹⁵⁾ ovvero	12 ⁽¹⁶⁾
A.3.2 Riprese in esterno in Italia (fino al 30% delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura girate in Italia, punti 6; oltre il 30%, punti 12; soglia minima: 15% delle scene) ⁽¹⁶⁾	
A.4.1 Dialoghi originali o voce narrante girati, postsincronizzati o sottotitolati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura) ⁽¹⁷⁾	16
Totale punteggio A	60
Blocco B: talenti creativi	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (a-produttore, b-compositore, c-regista, d-sceneggiatore)	6 (al max) - 1 punto per a) e b); 2 punti per c) e d)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (arredatore, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo)	14 (al max) - (2 punti per figura professionale)
Totale punteggio B	20
Blocco C: produzione	
C.1 Riprese in studio in Italia (almeno 50% gg. di girato in esterno)	8
C.2 Effetti digitali in Italia	2
C.3 Effetti speciali in Italia	2
C.4 Registrazione musiche in Italia	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.7 Montaggio finale in Italia	2
Totale punteggio C	20
Totale generale	100
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A1, A.2 e A.3 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

Tabella C

Art. 1, comma 8, D.M. Crediti di imposta

Requisiti di eleggibilità culturale: film di animazione stranieri

Requisito	Punti
Blocco A: contenuti	
A.1 Soggetto/sceneggiatura del film tratto da opera letteraria	10
A.2 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante un avvenimento storico, leggendario, religioso, sociale o artistico	10
A.3 Soggetto/sceneggiatura del film riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, religiosa, sociale o culturale	10
A.4 Soggetto/sceneggiatura del film orientato alla diffusione della cultura dei valori umanitari, di integrazione e di inclusione sociale e razziale, di diffusione dei mestieri e delle professioni	10

A.5 Soggetto/sceneggiatura del film particolarmente appropriato per bambini e giovani	10
A.6 Dialoghi originali girati, postsincronizzati o sottotitolati in lingua italiana o dialetti italiani (soglia minima: 50% delle scene contenute nella sceneggiatura) ⁽¹⁸⁾	10
Totale punteggio A	60
Blocco B: talenti creativi	
B.1 Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (compositore, regista, sceneggiatore, voce narrante)	8 (al max) - (2 punti per figura professionale)
B.2 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (creatore di personaggi, supervisore dell'animazione, montatore, scenografo)	8 (al max) - (2 punti per figura professionale)
B.3 Contributo significativo al film di un artista italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE contemporaneo operante in un settore diverso dalla cinematografia	4
Totale punteggio B	20
Blocco C: produzione	
C.1 Pre-produzione in Italia (story board, schizzi)	4
C.2 Lavoro di animazione in Italia (almeno 50% della spesa totale del lavoro di animazione)	4
C.3 Effetti digitali in Italia	2
C.4 Effetti speciali in Italia	2
C.5 Registrazione musiche in Italia	2
C.6 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
C.7 Lavoro di laboratorio in Italia	2
C.8 Montaggio finale in Italia	2
Totale punteggio C	20
Totale generale	100
Obbligatorie almeno 2 tra i requisiti A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5 del Blocco A	
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	

(11) La qualifica di personaggio principale è da ricondursi alla sua centralità ed essenzialità rispetto alla tematica trattata dalla sceneggiatura. Sono assegnati 4 punti se almeno 1 di più personaggi principali è italiano o europeo; 6 punti se almeno 2 di più personaggi principali sono italiani o europei; 10 punti se almeno 3 di più personaggi principali sono italiani o europei o se, essendovi solo 1, 2 o 3 personaggi principali, questi sono tutti italiani o europei.

(12) Un film si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il film sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

(13) Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

(14) Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

(15) Un documentario si considera ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se il film sia effettivamente girato sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

(16) Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

(17) Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

(18) Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

Tabella D

Tabella D

Costo complessivo di produzione

Art. 1, comma 9, D.M. Crediti di imposta

A	A.1	Soggetto e sceneggiatura
	A.1.1	compenso per diritti d'autore
	A.1.2	compenso per soggetto
	A.1.3	compenso per sceneggiatura
	A.1.4	compenso per traduzioni
	A.1.5	compenso per revisioni
	A.1.6	stampa copioni
	A.1.7	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.2	Direzione
	A.2.1	compenso per regista
	A.2.2	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.3	Attori principali
	A.3.1	compenso attore 1
	A.3.2	compenso attore 2
	A.3.3	compenso attore 3
	A.3.4	compenso attore 4
	A.3.5	compenso attore 5
	A.3.6	compenso attore 6
	A.3.7	compenso attore 7
	A.3.8	compenso attore 8
	A.3.9	compenso attore 9
	A.3.10	compenso attore 10
	A.3.11	oneri sociali e previdenziali su compensi
	A.4	Produzione
	A.4.1	compenso per produttore esecutivo
	A.4.2	organizzazione generale
	A.4.3	direttore di produzione pre/post produzione
	A.4.4	direttore di produzione riprese
	A.4.5	ispettore di produzione pre/post produzione
	A.4.6	ispettore di produzione riprese
	A.4.7	2° ispettore di produzione pre/post produzione
	A.4.8	2° ispettore di produzione riprese
	A.4.9	location manager
	A.4.10	segretario di produzione pre/post produzione
	A.4.11	segretario di produzione riprese
	A.4.12	2° segretario di produzione pre/post produzione
	A.4.13	2° segretario di produzione riprese
	A.4.14	coordinatore edizione
	A.4.15	amministratore

- A.4.16 cassiere pre/post produzione
- A.4.17 cassiere riprese
- A.4.18 runners
- A.4.19 segretaria dattilografa
- A.4.20 addetto al collocamento
- A.4.21 addetto ai permessi
- A.4.22 assistenza all'organizzazione
- A.4.23 oneri sociali e previdenziali su compensi

- A.5 Regia
 - A.5.1 aiuto regista pre/post produzione
 - A.5.2 aiuto regista riprese
 - A.5.3 assistente alla regia pre/post produzione
 - A.5.4 assistente alla regia riprese
 - A.5.5 2° assistente alla regia pre/post produzione
 - A.5.6 2° assistente alla regia riprese
 - A.5.7 segretaria di edizione pre/post produzione
 - A.5.8 segretaria di edizione riprese
 - A.5.9 direttore dialoghi
 - A.5.10 oneri sociali e previdenziali su compensi

- A.6 Montaggio
 - A.6.1 montatore
 - A.6.2 aiuto montatore
 - A.6.3 assistente montatore
 - A.6.4 2° assistente montatore
 - A.6.5 montatore suono
 - A.6.6 oneri sociali e previdenziali su compensi

- A.7 Personale tecnico
 - A.7.1 direttore della fotografia pre/post produzione
 - A.7.2 direttore della fotografia riprese
 - A.7.3 operatore di macchina
 - A.7.4 2° operatore
 - A.7.5 assistente operatore pre/post produzione
 - A.7.6 assistente operatore riprese
 - A.7.7 2° assistente operatore
 - A.7.8 aiuti operatore pre/post produzione
 - A.7.9 aiuti operatore riprese
 - A.7.10 operatore steadycam
 - A.7.11 fotografo di scena
 - A.7.12 tecnico del suono
 - A.7.13 microfonista
 - A.7.14 architetto scenografo pre/post produzione
 - A.7.15 architetto scenografo riprese
 - A.7.16 aiuto scenografo pre/post produzione
 - A.7.17 aiuto scenografo riprese
 - A.7.18 assistente scenografo
 - A.7.19 arredatore pre/post produzione
 - A.7.20 arredatore riprese
 - A.7.21 assistente arredatore
 - A.7.22 costumista pre/post produzione
 - A.7.23 costumista riprese
 - A.7.24 aiuto costumista pre/post produzione
 - A.7.25 aiuto costumista riprese
 - A.7.26 assistente costumista pre/post produzione
 - A.7.27 assistente costumista riprese
 - A.7.28 truccatore pre/post produzione
 - A.7.29 truccatore riprese
 - A.7.30 aiuto truccatore
 - A.7.31 giornalieri truccatore
 - A.7.33 parrucchiere pre/post produzione
 - A.7.34 parrucchiere riprese
 - A.7.35 aiuto parrucchiere
 - A.7.36 giornalieri parrucchiere
 - A.7.37 oneri sociali e previdenziali su compensi

- A.8 Maestranze
 - A.8.1 capo squadra elettricisti carico/scarico
 - A.8.2 capo squadra elettricisti riprese
 - A.8.3 elettricisti carico/scarico
 - A.8.4 elettricisti riprese
 - A.8.5 giornalieri elettricisti
 - A.8.6 capo squadra macchinisti carico/scarico
 - A.8.7 capo squadra macchinisti riprese
 - A.8.8 macchinisti carico/scarico
 - A.8.9 macchinisti riprese
 - A.8.10 giornalieri macchinisti
 - A.8.11 gruppisti
 - A.8.12 capo sarta preparazione/riconsegna
 - A.8.13 capo sarta riprese
 - A.8.14 sarte
 - A.8.15 giornalieri sarte
 - A.8.16 capo squadra attrezzisti pre/post produzione
 - A.8.17 capo squadra attrezzisti riprese
 - A.8.18 attrezzisti
 - A.8.19 scenotecnici
 - A.8.20 falegnami
 - A.8.21 pittori di scena
 - A.8.22 manovali
 - A.8.23 autisti preparazione
 - A.8.24 autisti riprese
 - A.8.25 oneri sociali e previdenziali su compensi

- A.9 Personale artistico
 - A.9.1 attori secondari
 - A.9.2 ruoli minori
 - A.9.3 figurazioni speciali
 - A.9.4 generici
 - A.9.5 comparse
 - A.9.6 acrobati
 - A.9.7 controfigure
 - A.9.8 minori e accompagni
 - A.9.9 oneri sociali e previdenziali su compensi

- A.10 Costumi
 - A.10.1 noleggio costumi
 - A.10.2 acquisto costumi
 - A.10.3 accessori vestiario
 - A.10.4 materiale sartoria
 - A.10.5 calzature
 - A.10.6 gioielli
 - A.10.7 materiale trucco/parrucche
 - A.10.8 parrucche acconciature
 - A.10.9 armi e accessori
 - A.10.10 danni e indennizzi

- A.11 Scenografia
 - A.11.1 arredamento
 - A.11.2 tappezzeria
 - A.11.3 fabbisogno scena
 - A.11.4 veicoli di scena
 - A.11.5 velivoli e natanti scena
 - A.11.6 cibi e bevande scena
 - A.11.7 animali di scena
 - A.11.8 materiale effetti speciali
 - A.11.9 materiale attrezzisti
 - A.11.10 piante e fiori di scena
 - A.11.11 oggetti speciali
 - A.11.12 danni e rotture

- A.12 Teatri e costruzioni

- A.12.1 noleggio teatri di posa
- A.12.2 costruzioni in interni
- A.12.3 costruzioni in esterni
- A.12.4 modellini e miniature
- A.12.5 fondali scenografici e fotografici
- A.12.6 uffici produzione
- A.12.7 camerini
- A.12.8 sala trucco/sartoria
- A.12.9 locali attrezzeria
- A.12.10 elettricità condizionamento
- A.12.11 personale

- A.13 Interni dal vero
 - A.13.1 nolo ambienti
 - A.13.2 adattamenti
 - A.13.3 energia elettrica
 - A.13.4 danni e indennizzi

- A.14 Mezzi tecnici
 - A.14.1 nolo macchine da presa
 - A.14.2 materiale elettricisti
 - A.14.3 materiale macchinisti
 - A.14.4 nolo apparecchi sonori
 - A.14.5 gelatine ed accessori
 - A.14.6 acquisto lampade
 - A.14.7 materiale di consumo
 - A.14.8 materiale fotografico
 - A.14.9 materiale operatori
 - A.14.10 balilla elettricisti
 - A.14.11 balilla macchinisti
 - A.14.12 apparecchiature speciali
 - A.14.13 guasti e rotture
 - A.14.14 noli diversi
 - A.14.15 legname

- A.15 Esterni
 - A.15.1 occupazione luoghi privati
 - A.15.2 occupazione luoghi pubblici
 - A.15.3 affitto locali
 - A.15.4 viaggi attori
 - A.15.5 viaggi troupe
 - A.15.6 diarie attori
 - A.15.7 diarie troupe
 - A.15.8 hotel attori
 - A.15.9 hotel troupe
 - A.15.10 cestini
 - A.15.11 rimborso pasti
 - A.15.12 spedizioni
 - A.15.13 ordine pubblico
 - A.15.14 energia elettrica
 - A.15.15 danni e rotture

- A.16 Trasporti
 - A.16.1 autovetture pre/post produzione
 - A.16.2 autovetture riprese
 - A.16.3 autocarri
 - A.16.4 furgone m.d.p.
 - A.16.5 pullman
 - A.16.6 roulotte attori
 - A.16.7 roulotte trucco
 - A.16.8 cinemobile
 - A.16.9 funzionamento gruppo
 - A.16.10 gruppi elettrogeni
 - A.16.11 olii e carburanti
 - A.16.12 camera - car
 - A.16.13 rimborsi locomozione

- A.16.14 chilometraggi extra
- A.17 Pellicole
 - A.17.1 negativo scena
 - A.17.2 negativo suono
 - A.17.3 nastri riprese
 - A.17.4 magnetico
- A.18 Lavorazione pellicola
 - A.18.1 sviluppo negativo di scena
 - A.18.2 stampa positivo
 - A.18.3 negativo positivo suono
 - A.18.4 ristampe
 - A.18.5 titoli e truke
 - A.18.6 taglio negativo
 - A.18.7 preparazione e divisione negativo
 - A.18.8 telecinema
 - A.18.9 lavorazioni video
 - A.18.10 effetti speciali digitali
 - A.18.11 stampa per copia campione
 - A.18.12 interpositivo
 - A.18.13 proiezioni
 - A.18.14 varie laboratorio
- A.19 Edizione
 - A.19.1 nolo moviole cine
 - A.19.2 materiali montaggio
 - A.19.3 nolo avid o simili
 - A.19.4 nolo protools o simili
 - A.19.5 memorie supplementari
 - A.19.6 trascrizioni
 - A.19.7 adattamento dialoghi
 - A.19.8 direttore doppiaggio
 - A.19.9 assistente doppiaggio
 - A.19.10 doppiatori
 - A.19.11 sala doppiaggio
 - A.19.12 sala premix
 - A.19.13 sala mixage
 - A.19.14 rerecording
 - A.19.15 rumoristi
 - A.19.16 sincronizzazione colonne
 - A.19.17 materiale a consumo
- A.20 Musica
 - A.20.1 compositore
 - A.20.2 esecutori (musicisti)
 - A.20.3 diritti musicali
 - A.20.4 sala incisione
 - A.20.5 licenza dolby
 - A.20.6 oneri sociali e previdenziali su compensi
- A.21 Preorganizzazione
 - A.21.1 sopralluoghi
 - A.21.2 fotografie
 - A.21.3 viaggi preparazione
 - A.21.4 hotel preparazione
 - A.21.5 diarie preparazione
 - A.21.6 casting
 - A.21.7 provini attori
 - A.21.8 personale tecnico
 - A.21.9 cestini, bar e ristorante
 - A.21.10 rappresentanza
 - A.21.11 postelegrafoniche
 - A.21.12 locomozioni
 - A.21.13 storyboard
 - A.21.14 cassette vhs mini dv

- A.22 Assicurazioni, garanzie e finanziamenti
 - A.22.2
 - A.22.2
 - A.22.3

 - A.23 Spese varie (Per la parte direttamente imputabile al film)
 - A.23.1 affitto e pulizia uffici
 - A.23.2 postelegrafoniche
 - A.23.3 cancelleria
 - A.23.4 spese mediche
 - A.23.5 spese notarili e legali
 - A.23.6 metei
 - A.23.7 rappresentanza
 - A.23.8 bar e ristorante
 - A.23.9 sicurezza sul lavoro
 - A.23.10 certificazioni
 - A.23.11 verifiche diritti
 - A.23.12 interessi passivi
 - A.23.13 ufficio stampa di produzione
 - A.23.14 varie amministrative

 - A.24 Spese generali (Per la parte imputabile al film)
 - A.24.1 Costo lordo del personale dipendente (non coinvolto nella produzione)
 - A.24.2 Costo lordo collaboratori autonomi (non coinvolti nella produzione)
 - A.24.3 Oneri per utilizzo locali strumentali (non di produzione)
-